

DIREZIONI OPERAZIONI  
Loro Sedi

e.c. DIREZIONE CENTRALE REGOLAZIONE TECNICA  
DIREZIONE CENTRALE OPERAZIONI  
DIREZIONE PRODOTTI AERONAUTICI  
DIREZIONE AFFARI LEGALI  
DIREZIONE COMUNICAZIONE

Oggetto: Aeromobili trasferiti da altri Stati Membri EASA in possesso di un Certificato di Revisione dell'Aeronavigabilità (ARC) o di un Certificato di Aeronavigabilità di durata limitata rilasciato in accordo a regolamentazioni nazionali

Si fa riferimento alle lettere 0071276/DIRGEN/TMP del 10 Novembre 2008 e 0077794/DIRGEN/TMP del 9 Dicembre 2008, pari oggetto.

Ciononostante continuano a pervenire da codeste Direzioni notifiche di situazioni di trasferimento di aeromobili da altri Stati Membri EASA per i quali non appare subito evidente in accordo a quale regolamentazione sia stato rilasciato l'ARC posseduto dall'aeromobile all'atto del trasferimento. A ciò si aggiunge il fatto che, sovente, la richiesta di rilascio CN all'ENAC è presentata dopo che l'aeromobile è stato de-registrato, e quindi la difficoltà di ottenere eventuali ulteriori dichiarazioni dall'Autorità di provenienza qualora l'ARC non sia stato rilasciato in accordo alla regolamentazione europea e da più di sessanta giorni.

Come noto, in caso di trasferimento di aeromobili usati tra Paesi EASA, la parte M al paragrafo M.A.903(a)-1, prevede che il richiedente, oltre ad inviare la richiesta di rilascio del CN al nuovo Stato Membro, notifichi all'Autorità dello Stato membro di provenienza, lo Stato Membro in cui l'aeromobile sarà registrato. Ciò al fine di favorire l'opportuno scambio di informazioni tra detti Stati per agevolare le procedure di trasferimento dell'aeromobile: tra dette informazioni, come ribadito nella AMC M.A.903(a)-1 revisionata con la Decision ED 2008/013/R, lo Stato di provenienza inserirà l'informazione se l'ARC è stato o meno rilasciato in accordo alle regole nazionali od alla Parte M.

Tale flusso informativo non sta ancora avendo luogo nei modi auspicati dalla su citata regolamentazione e pertanto si ribadisce che in mancanza di una conferma

parte dell'Autorità dello Stato di provenienza che l'ARC posseduto dall'aeromobile è stato rilasciato in accordo alla Parte M; le documentazioni da presentare e le verifiche da svolgere per il rilascio del CN e dell'ARC saranno quelle previste per gli aeromobili provenienti da Paesi Terzi (in particolare Parte 21A.174.(b)3(ii), 21A.175, 21A.183.2, 21.B.320, 21.B.325, M.A.904, ecc. e relative AMC), tenendo conto di quanto riportato nella NAV 25 e nelle su citate lettere 0071276/DIRGEN/TMP e 0077794/DIRGEN/TMP. Fermo restando tutto quanto richiesto nei su richiamati requisiti regolamentari, si sottolinea in particolare che in questo caso l'aeromobile deve pervenire in Italia con un Certificato di Navigabilità per l'esportazione o una certificazione di aeronavigabilità valida rilasciata o riconfermata da non oltre 60 giorni rispetto alla data in cui l'aeromobile è presentato all'ENAC, ed una raccomandazione rilasciata da una CAMO appropriatamente approvata tenendo conto di quanto riportato nel punto 3 della AMC M.A.904 (a)-2 e nelle precedenti su citate lettere ENAC.

In virtù di ciò ed al fine di evitare indesiderate conseguenze, è estremamente opportuno che il richiedente si assicuri della condizione dell'aeromobile rispetto alle condizioni di cui al precedente paragrafo prima di de-registrare l'aeromobile e di chiedere il rilascio di un certificato di navigabilità all'ENAC.

Analogamente le procedure per il processo di rilascio dei Certificati di Aeronavigabilità per aeromobili provenienti dai Paesi Membri riportate nel CAME delle imprese CAMO con privilegio dell'ARC, dovrebbero essere opportunamente modificate per tener conto di quanto sopra descritto.

La presente lettera sarà pubblicata sul sito internet dell'ENAC. Codeste Direzioni sono pregate di diffondere all'utenza interessata i contenuti della presente.

Cordiali Saluti

Direzione Manutenzione e Produzione  
Il Direttore  
Ing. Enea L. GUCCINI

